

FONDAZIONE CREDITO BERGAMASCO

Sede in Bergamo – Largo Porta Nuova n° 2
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bergamo al n° 448, parte II,
vol. 23° - Codice Fiscale n. 95018020164

"STATUTO"

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Per volontà e iniziativa del Credito Bergamasco S.p.A., con atto del 28 (ventotto) luglio 1988 (millenovecentottantotto) a rogito del notaio Mario Donati, iscritto presso il Consiglio Notarile di Bergamo, è costituita la fondazione avente la denominazione “Fondazione Credito Bergamasco” (ovvero in forma abbreviata “Fondazione Creberg”), con sede legale a Bergamo in Largo Porta Nuova, 2, iscritta al n. 448 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Bergamo ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10/02/2000.

ART. 2 – OGGETTO E SCOPO

Scopo della Fondazione è la promozione, l’attuazione e il sostegno di iniziative finalizzate al progresso culturale, scientifico, sociale e morale con particolare attenzione alle tradizioni dell’istituto fondatore quali:

- la diffusione della cultura e dell’amore per l’arte curando la promozione, l’attuazione e l’organizzazione di mostre ed esposizioni di opere d’arte, di opere archeologiche e le eventuali connesse iniziative anche di carattere immobiliare;
- l’organizzazione e la promozione di convegni, conferenze, incontri e dibattiti ovvero la realizzazione di pubblicazioni;
- il sostegno all’istruzione scolastica e/o universitaria ovvero di studi e ricerca, anche scientifica, mediante l’istituzione di borse di studio e simili;
- * l’intervento a favore di enti od istituzioni pubbliche o private che, senza scopo di lucro, assistono anche moralmente persone in condizioni economiche disagiate, nonché perseguono scopi conformi alle finalità della Fondazione;
- la realizzazione, o il contributo alla progettazione e realizzazione – anche nella veste di committente – di opere di restauro e recupero (anche funzionale) di edifici pubblici e privati monumentali od aventi caratteristiche di interesse artistico, storico e ambientale, affinché possano essere destinati a usi e finalità adeguati all’attuale momento di sviluppo della società.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue scopi di esclusiva utilità sociale.

La Fondazione può operare sull’intero territorio nazionale.

L’attività viene svolta in via prioritaria nel territorio di riferimento della Fondazione costituito dalle Province di Bergamo e Brescia, nonché negli altri ambiti territoriali di intervento della Divisione Territoriale del Banco BPM, le cui strutture di vertice sono ubicate a Bergamo.

Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione può operare anche indirettamente, sempre nel proprio ambito territoriale, tramite la partecipazione in altre fondazioni o in associazioni o in istituzioni ed enti in genere, che – senza scopo di lucro – perseguono finalità conformi a quelle proprie.

ART. 3 – PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario come risulta dall'atto costitutivo, e dagli incrementi che il Banco BPM riterrà eventualmente di disporre in sede di ripartizione dei propri utili di esercizio;
- dai beni mobili, immobili e dalle elargizioni, oblazioni, donazioni, legati od erogazioni che potranno pervenire alla Fondazione da parte di persone od enti pubblici o privati che desiderino potenziare e sostenere gli scopi della Fondazione, nonché da beni che potranno essere acquisiti in seguito ad economie di amministrazione.

Al conseguimento dei suoi scopi la Fondazione provvederà con le rendite del suo patrimonio e con ogni altro eventuale contributo od elargizione che pervenga alla stessa, anche da parte del Banco BPM, sempreché non sia espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

Sarà compito del Consiglio di Amministrazione provvedere all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che il Consiglio stesso riterrà più sicuro e redditizio.

ART. 4 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- Il Vice Presidente, ove nominato;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale;
- il Responsabile Amministrativo;
- il Collegio dei Revisori.

ART. 5 – IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione può essere designato dal Consiglio di Amministrazione del Banco BPM nell'ambito dei membri da esso nominati nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente inoltre:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio tramite il Segretario Generale, nonché ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, ove nominato, ovvero il Consigliere più anziano in età.

ART. 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri, ivi incluso il Presidente come designato al precedente art. 5, ovvero – in caso di mancata designazione del Banco BPM – eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

I componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione del Banco BPM, scelti tra esponenti del mondo sociale, culturale, economico, imprenditoriale, professionale e accademico del territorio di riferimento della Fondazione come definito dall'art. 2 comma 4. Tali Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di cessazione di un Consigliere per dimissioni o altre cause, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirlo con un nuovo componente che abbia i requisiti di cui al comma precedente.

Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio:

- a) l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e lo svolgimento di tutte le attività per il perseguimento dei fini della Fondazione, determinando la destinazione dei fondi disponibili;
- b) l'approvazione - entro il mese di dicembre - del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario seguente ed - entro il mese di marzo - del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
- c) la ratifica delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente;
- d) la delega a singoli Consiglieri e/o al Segretario Generale per l'adozione di deliberazioni nei limiti di autonomie definite con apposito provvedimento dal Consiglio stesso. Sull'esercizio di tali poteri deliberativi i soggetti delegati riferiranno periodicamente al Consiglio.

ART. 8 – ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all'anno – per le determinazioni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) del presente statuto - e ogni qualvolta il Presidente, sentito il Segretario Generale, lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno da trattare, diramato (anche a mezzo e-mail e/o telefax) almeno otto giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la

discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 9 – LIBRI VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale, oppure dal Presidente e dal Segretario del Consiglio stesso qualora quest'ultimo sia stato nominato ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 10.

ART. 10 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale – scelto fra gli ex dipendenti del Credito Bergamasco ovvero fra i dipendenti od ex dipendenti della Divisione Territoriale del Banco BPM, le cui strutture di vertice sono ubicate a Bergamo – è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, all'atto della nomina, ne disciplina in dettaglio i compiti.

Il Segretario Generale partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Segretario Generale sovrintende alla struttura amministrativa ed operativa della Fondazione, coordinando altresì l'istruttoria delle pratiche relative alle proposte di erogazione, acquisendo le informazioni necessarie e predisponendo quanto occorra per le delibere del Consiglio di Amministrazione ovvero – nei casi d'urgenza – del Presidente.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Segretario Generale agisce in stretta correlazione con il Responsabile Amministrativo – da lui funzionalmente dipendente – e si avvale di strutture e di personale della banca, in conformità agli accordi assunti ai sensi dell'art.14.

Il Segretario Generale provvede, di norma, alla stesura dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà del Consiglio di nominare apposito Segretario del Consiglio stesso, scelto fra gli ex dipendenti del Credito Bergamasco ovvero fra i dipendenti od ex dipendenti della Divisione Territoriale del Banco BPM, le cui strutture di vertice sono ubicate a Bergamo.

ART. 11 – RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Il Responsabile Amministrativo – scelto fra gli ex dipendenti del Credito Bergamasco ovvero fra i dipendenti od ex dipendenti della Divisione Territoriale del Banco BPM, le cui strutture di vertice sono ubicate a Bergamo – è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile Amministrativo si occupa dell'amministrazione della Fondazione, ponendo in essere tutti gli adempimenti amministrativi, contabili, tributari e fiscali previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile Amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive.

ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione contabile ed amministrativa della Fondazione è controllata da un Collegio di Revisori, composto da tre membri effettivi – tutti nominati dal Consiglio di

Amministrazione del Banco BPM tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e scelti tra esponenti del mondo sociale, culturale, economico, imprenditoriale, professionale e accademico del territorio di riferimento della Fondazione come definito dall'art. 2 comma 4 – che eleggono nel proprio seno il Presidente.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri del Collegio dei Revisori assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 – COSTI E SPESE

Tutte le cariche sono gratuite.

I componenti degli organi statutari potranno ottenere il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

ART. 14 – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

La Fondazione potrà concordare con il Banco BPM di avvalersi per l'esercizio della propria attività di strutture e di personale dell'istituto stesso.

ART. 15 – CONSULENTI E COMITATI

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare consulenti o comitati consultivi che il Consiglio di Amministrazione potrà chiamare a partecipare alle proprie sedute con funzioni consultive, determinandone a sua discrezione composizioni e poteri.

ART. 16 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Modifiche al presente statuto – nei limiti consentiti dalla legge e previo assenso dell'Istituto Fondatore – potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante delibera assunta con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti e salva l'approvazione dell'Autorità eventualmente competente.

ART. 17 – DURATA

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

In caso di estinzione, i beni residuali saranno destinati - nel territorio di riferimento della Fondazione come definito dall'art. 2 comma 4 - sulla base delle indicazioni del Banco BPM a soddisfacimento delle finalità che caratterizzano la Fondazione contemplate all'art. 2.

ART. 18 – BILANCIO E RELAZIONE ANNUALE

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto dall'art. 7.

Entro il mese di maggio di ogni anno il Presidente invia alla Prefettura di Bergamo una relazione sull'attività culturale svolta nell'anno precedente.

ART. 19 – NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali ed alle norme di legge applicabili in materia.